LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1982, N. 8

Protrazione della durata delle aperture di credito a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige[1]

Articolo unico

Le aperture di credito a favore del Mediocredito Trentino - Alto Adige, che vengono a scadenza nell'anno 1982, disposte dalla Regione in virtù dell'articolo 5 dello statuto dell'Istituto predetto, sono protratte per un periodo di anni dieci, in attesa che si verifichino le condizioni per la loro trasformazione in quote di partecipazione ai fondi di dotazione dell'Istituto medesimo.

Su tali importi il Mediocredito corrisponde alla Regione l'interesse annuo del cinque per cento.

[1] In B.U. 31 agosto 1982, n. 40.